

STUDIO LEGALE
Avv. Francesco G. Romano
Via Templari n. 10
73100 LECCE
Tel: 339/1409735.- Fax: 0832/726536

STUDIO LEGALE
Avv. Leonardo Maruotti
Via Templari n. 10
73100 LECCE
Tel. 328-2842393 - Fax: 0832/726536

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE
PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER
LA FUNZIONE PUBBLICA**

*in ottemperanza all'ordinanza Tar Lazio – Roma, Sez. IV, 22 dicembre 2022, n.
17364 resa nel giudizio r.r. n. 14355/2022*

I sottoscritti Avv.ti Francesco G. Romano (c.f.: RMNFNC87H16E815H; p.e.c.:
studiolegalefrancescog.romano@legalmail.it; fax: 0832.726536) e Leonardo
Maruotti (c.f.: MRTLRD85A04F839X; p.e.c.: *studiolegalemaruotti@pec.it*; fax:
0832.726536) quali procuratori e difensori del Sig. Antonio Gorgoni nato a
Galatina (LE) il 3.5.1990 e residente in Cutrofiano (LE), alla Via Roma 76/A,

nel giudizio contro

Amministrazioni resistenti: **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona
del **Presidente legale rappresentante p.t.**; **Formez PA**, in persona del **legale
rappresentante p.t.**; **Commissione Interministeriale RIPAM**, in persona del
legale rappresentante p.t.; **Ministero della Giustizia**, in persona del **Ministro
p.t.**;

e nei confronti di

Controinteressati: **TUTTI I Candidati idonei al Concorso pubblico, per titoli ed
esami, su base distrettuale per il reclutamento di n. 55 unità, profilo di Tecnico di
amministrazione distretto di Torino, Area terza, fascia F1, Cod. Amm To, di cui si
allega graduatoria; ROTA Rosa; DI GRIGOLI Andrea; AGOSTO Cecilia; LULLO
Alessia; MAROTTA Cristoforo; NEGRI Giulia; FERRERO Roberta, ERCOLINO
Anna Paola; VARVELLO Stefania; L'INCESSO Romina; LOMBARDI Luigi
Francesco; CIRIO Beatrice; CASTELLO Oriana; FIORENTINO Sabrina; BOERO
Roberta; MUSOLINO Maria Cristina; CARUSO Anna; ROFFINELLA Paolo;
RENZI Chiara; TECLEME Livio; MORREALE Annalisa; VILLARI Maria Giulia;
GIULIANO Filippo Maria; VENETO Ambra; MALDARELLA Stella; SMARRA
Marina; STEFANINI Cecilia; SABATINO Sabrina; CERVETTI MUSSO Stefano;**

CARETTO Bianca; NICOLAI Patrizia; CHIORINO Marianna; MITI Bianca; SPAGNOLO Antonella Stefania; GOBBI Giacomo; SANGALLI Luca; TARDIVO Stefania; GRISAFI Monia; GIAMBRUNO Claudio; SALEMI Teresa; DE BERNARDO Giovanni; PALMIERI Valeria; RUBINI Emanuela; MADDALUNO Mariarosaria; GIAMMINONNI Francesco; ROTOLO Ilenia; ARAGONA Emanuele; RISO Amedeo Domenico; PERATONER Riccardo; BELTRAMO Elena; MANGIONE Beatrice; BRUNO Martina; PUTIGNANI Daniela; DE LORENZI Giorgio; GOGLIO Elisa; PATTI Saverio; FORTUNELLI Sara ; GAMBOLATI Fabrizio; MARIS Simona; LAVANGA Simone; VACCARI Rosaria; AVERNA Alessio; PELLERITI Federica; MIRCI Giorgia; BARRETTA Rosa; CURRERI Eunice; MARINI Marcello; PERETTI Arianna; PULIZZI Giorgio; SOLOMBRINO Saverio; TAGLIALATELA Raffaella; MORABITO Fabrizio Alberto; ROSSANIGO Camilla Elma; OGGIANO Ylenia Sophia Deborah; CRAVERO Andrea; AMATO Gianluca; MIDA Marianna.

AVVISANO CHE

- 1) **AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:** l'Autorità adita è il Tar Lazio – Roma, Sez. IV; il ricorso è stato iscritto al ruolo con il n. **14355/2022**, con camera di consiglio fissata per l'8 febbraio 2023;

- 2) **NOME DELLA PARTE RICORRENTE E L'INDICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA:** Il **ricorrente** è il Sig. Antonio Gorgoni nato a Galatina (LE) il 3.5.1990 e residente in Cutrofiano (LE), alla Via Roma 76/A rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio, dagli Avv.ti Francesco G. Romano (c.f.: RMNFNC87H16E815H; p.e.c.: *studiolegalefrancesco.romano@legalmail.it*; fax: 0832.726536) e Leonardo Maruotti (c.f.: MRTLRD85A04F839X; p.e.c.: *studiolegalemaruotti@pec.it*; fax: 0832.726536) con loro elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata *studiolegalefrancesco.romano@legalmail.it* e *studiolegalemaruotti@pec.it*;
Amministrazioni intime: Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente legale rappresentante p.t.; Formez PA, in persona del legale

rappresentante p.t.; Commissione Interministeriale RIPAM, in persona del legale rappresentante p.t.; Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.;

- 3.1.) ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI: ricorso proposto per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e nei limiti dell'interesse:

- della graduatoria degli idonei-vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale per il reclutamento di n. 55 unità, profilo di Tecnico di amministrazione distretto di Torino, Area terza, fascia F1, Cod. Amm_To pubblicate sul sito istituzionale il 23.9.2022, relativa al "*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di milleseicentossanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*", all'interno della selezione pubblica per il reclutamento, di complessive 5.410 unità, di personale non dirigenziale, di cui 750 unità area funzionale II, fascia economica F2, 3.000 unità area funzionale II, fascia economica F1 e 1.660 unità area funzionale III, fascia economica F1, *in parte qua*, nella parte in cui si assegna il punteggio di 28.25 al candidato Sig. Antonio Gorgoni, collocando il medesimo candidato al settantesimo posto quale idoneo non vincitore, successivamente conosciute; del provvedimento di approvazione delle graduatorie, ove esistente e ancorché non conosciuto; dei verbali di correzione delle prove; della valutazione del test del Sig. Antonio Gorgoni, nella parte in cui viene ritenuta errata la risposta al quesito n. 23 fornita dal candidato; del calendario delle convocazioni.

- ove occorra, del bando di concorso per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di 1660 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, pubblicato in G.U. n.26 del 1.4.2022;

- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

- 3.2.) SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO:

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della graduatoria degli idonei-vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale per il reclutamento di n. 55 unità, profilo di Tecnico di amministrazione distretto di Torino, Area terza, fascia F1, Cod. Amm_To pubblicate sul sito istituzionale il 23.9.2022, relativa al “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di milleseicentosessanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*”, all'interno della selezione pubblica per il reclutamento, di complessive 5.410 unità, di personale non dirigenziale, di cui 750 unità area funzionale II, fascia economica F2, 3.000 unità area funzionale II, fascia economica F1 e 1.660 unità area funzionale III, fascia economica F1, in parte qua, nella parte in cui si assegna il punteggio di 28.25 al candidato Sig. Antonio Gorgoni, collocando il medesimo candidato al settantesimo posto quale idoneo non vincitore.

Nello specifico, con il primo motivo di ricorso (che si allega al presente atto all. n. 2), il ricorrente sostiene l'illegittimità, *in parte qua*, della graduatoria per l'illegittima decurtazione del punteggio di 0,325 punti e mancata attribuzione del maggior punteggio di 0.75 in relazione al quesito n. 23 della prova scritta (ossia: “*Quali controlli sono finalisticamente orientati ad accertare il corretto funzionamento di un apparato dal punto di vista della legittimità dell'azione globale e della coerenza al principio di buon andamento dell'azione amministrativa consacrato nell'art. 97 Cost.?*”).

La p.A. ha ritenuto che la risposta corretta fosse “*controlli sugli organi*”; il candidato, diversamente, aveva indicato, quale risposta, “*controlli ispettivi*”; la risposta fornita dal ricorrente, tuttavia, ben poteva essere ritenuta corretta, essendo, peraltro, il controllo ispettivo una *species* del controllo sugli organi.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene, in subordine, che il provvedimento sia illegittimo poiché – alla luce della evidente non univocità del quesito – deve ritenersi quantomeno illegittima la decurtazione di punteggio.

Il ricorrente, infine, chiedeva anche la concessione della misura cautelare.

- 4) INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI: TUTTI I Candidati idonei al Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale per il reclutamento di n. 55 unità, profilo di Tecnico di amministrazione distretto di Torino, Area terza, fascia F1, Cod. Amm To, di cui si allega graduatoria (v. allegato n. 3); ROTA Rosa; DI GRIGOLI Andrea; AGOSTO Cecilia; LULLO Alessia; MAROTTA Cristoforo; NEGRI Giulia; FERRERO Roberta; ERCOLINO Anna Paola; VARVELLO Stefania; L'INCESSO Romina; LOMBARDI Luigi Francesco; CIRIO Beatrice; CASTELLO Oriana; FIORENTINO Sabrina; BOERO Roberta; MUSOLINO Maria Cristina; CARUSO Anna; ROFFINELLA Paolo; RENZI Chiara; TECLEME Livio; MORREALE Annalisa; VILLARI Maria Giulia; GIULIANO Filippo Maria; VENETO Ambra; MALDARELLA Stella; SMARRA Marina; STEFANINI Cecilia; SABATINO Sabrina; CERVETTI MUSSO Stefano; CARETTO Bianca; NICOLAI Patrizia; CHIORINO Marianna; MITI Bianca; SPAGNOLO Antonella Stefania; GOBBI Giacomo; SANGALLI Luca; TARDIVO Stefania; GRISAFI Monia; GIAMBRUNO Claudio; SALEMI Teresa; DE BERNARDO Giovanni; PALMIERI Valeria; RUBINI Emanuela; MADDALUNO Mariarosaria; GIAMMINONNI Francesco; ROTOLO Ilenia; ARAGONA Emanuele; RISO Amedeo Domenico; PERATONER Riccardo; BELTRAMO Elena; MANGIONE Beatrice; BRUNO Martina; PUTIGNANI Daniela; DE LORENZI Giorgio; GOGLIO Elisa; PATTI Saverio; FORTUNELLI Sara ; GAMBOLATI Fabrizio; MARIS Simona; LAVANGA Simone; VACCARI Rosaria; AVERNA Alessio; PELLERITI Federica; MIRCI Giorgia; BARRETTA Rosa; CURRERI Eunice; MARINI Marcello; PERETTI Arianna; PULIZZI Giorgio; SOLOMBRINO Saverio; TAGLIALATELA Raffaella; MORABITO Fabrizio Alberto; ROSSANIGO Camilla Elma; OGGIANO Ylenia Sophia Deborah; CRAVERO Andrea; AMATO Gianluca; MIDA Marianna, secondo l'elenco relativo alla graduatoria che si riporta:

Graduatoria vincitori e idonei del Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Tecnico di amministrazione Torino, Area terza, Fascia economica F1 Codice AMM_TO - 55 unità									
POSIZIONE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PUNTEGGIO TOTALE	PUNTEGGIO PROVA SCRITTA	PUNTEGGIO TITOLI	PREFERENZA	RISERVA	STATO
1	ROTA	Rosa	21/11/1991	40,875	25,875	15	Si		VINCITORE
2	DI GRIGOLI	Andrea	04/01/1997	40,625	26,625	14			VINCITORE
3	AGOSTO	Cecilia	24/05/1996	40,625	26,625	14			VINCITORE
4	LULLO	Alessia	07/07/1990	39	24	15			VINCITORE
5	MAROTTA	Cristoforo	10/06/1989	38,875	24,375	14,5			VINCITORE
6	NEGRI	Giulia	10/04/1990	38,75	24,75	14	Si		VINCITORE
7	FERRERO	Roberta	08/10/1996	38	24	14			VINCITORE
8	ERCOLINO	Anna Paola	27/04/1995	37,625	23,625	14			VINCITORE
9	VARVELLO	Stefania	26/03/1995	37,625	23,625	14			VINCITORE
10	L'INCESSO	Romina	01/04/1982	37,25	26,25	11	Si		VINCITORE
11	LOMBARDI	Luigi Francesco	01/03/1997	37,25	23,25	14			VINCITORE
12	CIRIO	Beatrice	19/09/1995	36,875	22,875	14			VINCITORE
13	CASTELLO	Oriana	18/01/1988	36,875	24,375	12,5			VINCITORE
14	FIORENTINO	Sabrina	01/08/1996	36,625	24,375	12,25			VINCITORE
15	BOERO	Roberta	20/07/1992	36,375	21,375	15			VINCITORE
16	MUSOLINO	Maria Cristina	16/02/1996	36,125	22,125	14			VINCITORE
17	CARUSO	Anna	20/04/1994	36	21	15			VINCITORE
18	ROFFINELLA	Paolo	20/03/1992	36	21	15			VINCITORE
19	RENZI	Chiara	27/12/1996	35,75	21,75	14			VINCITORE
20	TECLEME	Livio	14/09/1993	35,25	23,25	12			VINCITORE
21	MORREALE	Annalisa	28/12/1989	34,75	21,75	13			VINCITORE
22	VILLARI	Maria Giulia	23/09/1983	34,625	22,125	12,5			VINCITORE
23	GIULIANO	Filippo Maria	09/05/1997	34,5	22,5	12			VINCITORE
24	VENETO	Ambra	05/04/1993	34,125	22,125	12			VINCITORE
25	MALDARELLA	Stella	15/06/1984	33,625	22,875	10,75	Si		VINCITORE
26	SMARRA	Marina	08/07/1988	33,5	22,5	11	Si		VINCITORE
27	STEFANINI	Cecilia	12/01/1995	33,375	21,375	12	Si		VINCITORE
28	SABATINO	Sabrina	07/07/1992	33,375	21,375	12			VINCITORE
29	CERVETTI MUSSO	Stefano	24/06/1993	33	24	9			VINCITORE
30	CARETTO	Bianca	08/01/1993	32,625	21,375	11,25			VINCITORE
31	NICOLAI	Patrizia	13/02/1979	32,625	23,625	9			VINCITORE
32	CHIORINO	Marianna	03/06/1983	32	22,5	9,5	Si		VINCITORE
33	MITI	Bianca	14/05/1995	32	21	11			VINCITORE
34	SPAGNOLO	Antonella Stefania	10/09/1966	31,75	21,75	10	Si		VINCITORE
35	GOBBI	Giacomo	23/04/1993	31,75	23,25	8,5			VINCITORE
36	SANGALLI	Luca	06/02/1973	31,625	25,125	6,5			VINCITORE
37	TARDIVO	Stefania	16/01/1967	31,625	22,875	8,75			VINCITORE
38	GRISAFI	Monia	29/07/1988	31,5	25,5	6			VINCITORE
39	GIAMBRUNO	Claudio	30/10/1988	31,25	21,75	9,5			VINCITORE
40	SALEMI	Teresa	01/10/1984	31,125	22,125	9	Si		VINCITORE
41	DE BERNARDO	Giovanni	09/01/1969	31,125	22,125	9			VINCITORE
42	PALMIERI	Valeria	14/05/1975	31	24	7			VINCITORE
43	RUBINI	Emanuela	28/06/1974	30,875	23,625	7,25	Si		VINCITORE
44	MADDALUNO	Mariarosaria	16/03/1985	30,75	21,75	9			VINCITORE

Segue:

45	GIAMMINONNI	Francesco	14/03/1981	30,625	25,875	4,75			VINCITORE
46	ROTOLO	Ilenia	07/06/1994	30,375	22,125	8,25			VINCITORE
47	ARAGONA	Emanuele	22/07/1992	30,375	21,375	9			VINCITORE
48	RISO	Amedeo Domenico	02/10/1996	30,25	23,25	7			VINCITORE
49	PERATONER	Riccardo	18/06/1976	30,125	22,125	8			VINCITORE
50	BELTRAMO	Elena	14/12/1981	30	21	9	Si		VINCITORE
51	MANGIONE	Beatrice	06/12/1981	30	22,5	7,5			VINCITORE
52	BRUNO	Martina	25/12/1991	29,75	21,75	8			VINCITORE
53	PUTIGNANI	Daniela	18/03/1982	29,75	21,75	8			VINCITORE
54	DE LORENZI	Giorgio	18/07/1980	29,5	22,5	7	Si		VINCITORE
55	GOGLIO	Elisa	23/10/1992	29,5	21	8,5			VINCITORE
56	PATTI	Saverio	13/03/1991	29,5	24	5,5			IDONEO
57	FORTUNELLI	Sara	09/11/1978	29,5	21	8,5			IDONEO
58	GAMBOLATI	Fabrizio	07/06/1987	29,125	22,125	7	Si		IDONEO
59	MARIS	Simona	19/03/1989	29,125	23,625	5,5	Si		IDONEO
60	LAVANGA	Simone	20/12/1997	29,125	22,125	7			IDONEO
61	VACCARI	Rosaria	19/03/1974	28,75	21	7,75	Si		IDONEO
62	AVERNA	Alessio	19/07/1990	28,75	21,75	7			IDONEO
63	PELLERITI	Federica	20/03/1990	28,75	23,25	5,5			IDONEO
64	MIRCI	Giorgia	22/11/1991	28,625	22,125	6,5			IDONEO
65	BARRETTA	Rosa	30/03/1989	28,625	23,625	5			IDONEO
66	CURRERI	Eunice	23/01/1995	28,5	21	7,5			IDONEO
67	MARINI	Marcello	18/03/1993	28,5	24	4,5			IDONEO
68	PERETTI	Arianna	17/01/1977	28,375	23,625	4,75			IDONEO
69	PULIZZI	Giorgio	28/05/1990	28,25	21,75	6,5			IDONEO
70	GORGONI	Antonio	03/05/1990	28,25	23,25	5			IDONEO
71	SOLOMBRINO	Saverio	20/09/1979	28,25	21,75	6,5			IDONEO
72	TAGLIALATELA	Raffaella	01/06/1993	28	21	7			IDONEO
73	MORABITO	Fabrizio Alberto	25/01/1993	28	22,5	5,5			IDONEO
74	ROSSANIGO	Camilla Elma	04/01/1996	27,125	21,375	5,75			IDONEO
75	OGGIANO	Ylenia Sophia Deborah	10/03/1990	26,875	21,375	5,5			IDONEO
76	CRAVERO	Andrea	02/04/1995	26,5	21	5,5			IDONEO
77	AMATO	Gianluca	12/03/1992	26	21	5			IDONEO
78	MIDA	Marianna	26/11/1988	23,5	21	2,5			IDONEO

- 5) SI INDICA ESPRESSAMENTE CHE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO CONSULTANDO IL SITO WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT ATTRAVERSO LE MODALITÀ RESE NOTE SUL SITO MEDESIMO;

- 6) CON L'ORDINANZA DEL TAR LAZIO – ROMA, SEZ. IV, 22 DICEMBRE 2022, N. 17364 RESA NEL GIUDIZIO R.R. N. 14355/2022 (CHE SI ALLEGA LA PRESENTE ATTO E CHE DI SEGUITO SI TRASCRIVE), È STATA

DISPOSTA L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER PUBBLICI PROCLAMI:

“REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14355 del 2022, proposto da Antonio Gorgoni, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Formez Pa; - Presidenza del Consiglio dei Ministri; - Ministero della Giustizia; - Commissione Interministeriale Ripam; - Ministero dell'Interno; in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Arianna Peretti, Elena Beltramo, Claudio Giambruno e Fabrizio Gambolati, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- della graduatoria degli idonei-vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale per il reclutamento di n. 55 unità, profilo di Tecnico di amministrazione distretto di Torino, Area terza, fascia F1, Cod. Amm_To pubblicate sul sito istituzionale il 23.9.2022, relativa al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di milleseicentossanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”, all'interno della selezione pubblica per il reclutamento, di complessive 5.410 unità, di personale non dirigenziale, di cui 750 unità area funzionale II, fascia economica F2, 3.000 unità area funzionale II, fascia economica F1 e 1.660 unità area funzionale III, fascia economica F1, in parte qua, nella parte in cui si assegna il punteggio di 28.25 al candidato Sig. Antonio Gorgoni, collocando il

medesimo candidato al settantesimo posto quale idoneo non vincitore, successivamente conosciute;

- del provvedimento di approvazione delle graduatorie, ove esistente e ancorché non conosciuto; dei verbali di correzione delle prove; della valutazione del test del Sig. Antonio Gorgoni, nella parte in cui viene ritenuta errata la risposta al quesito n. 23 fornita dal candidato;

- del calendario delle convocazioni;

- ove occorra, del bando di concorso per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di 1660 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, pubblicato in G.U. n.26 del 1.4.2022 (doc. 3);

- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la richiesta, dalla parte ricorrente formulata all'odierna camera di consiglio, di autorizzazione alla notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, "quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità";

Preso atto della difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- *che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*
- *che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica: - non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- *rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare,*

l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

Viene, fin da ora, fissata- riservata ogni statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese della presente fase – la camera di consiglio del 8 febbraio 2023, ai fini del prosieguo della trattazione della proposta istanza cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), interlocutoriamente pronunciando, dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione e differisce l'ulteriore trattazione della controversia, ai fini cautelari, alla Camera di Consiglio del 8 febbraio 2023.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Marianna Scali, Referendario

Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giuseppe Bianchi

IL PRESIDENTE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO

7) Testo integrale del ricorso: “ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEZ. DI ROMA

RICORSO

Per: il Sig. Antonio Gorgoni nato a Galatina (LE) il 3.5.1990 e residente in Cutrofiano (LE), alla Via Roma 76/A, rappresentato e difeso, giusta procura su foglio separato da intendersi in calce al presente atto, dagli Avv.ti Leonardo Maruotti (c.f.: MRTLRD85A04F839X; p.e.c.: studiolegalemaruotti@pec.it; fax: 0832.726536) e Francesco G. Romano (c.f.: RMNFNC87H16E815H; p.e.c.: studiolegalefrancescog.romano@legalmail.it; fax: 0832.726536) e con loro elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata studiolegalefrancescog.romano@legalmail.it e studiolegalemaruotti@pec.it.

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente legale rappresentante p.t.;

Formez PA, in persona del legale rappresentante p.t.;

Commissione Interministeriale RIPAM, in persona del legale rappresentante p.t.;

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.;

- p.A. resistenti

nonché contro:

Sig. Fabrizio Gambolati; Sig.ra Arianna Peretti; Sig.ra Elena Beltramo; Sig. Claudio Giambruno.

-controinteressati

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e nei limiti dell'interesse:

- della graduatoria degli idonei-vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale per il reclutamento di n. 55 unità, profilo di Tecnico di amministrazione distretto di Torino, Area terza, fascia F1, Cod. Amm_To pubblicate sul sito istituzionale il 23.9.2022, relativa al “Concorso pubblico, per

titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di milleseicentosessanta unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”, all'interno della selezione pubblica per il reclutamento, di complessive 5.410 unità, di personale non dirigenziale, di cui 750 unità area funzionale II, fascia economica F2, 3.000 unità area funzionale II, fascia economica F1 e 1.660 unità area funzionale III, fascia economica F1, in parte qua, nella parte in cui si assegna il punteggio di 28.25 al candidato Sig. Antonio Gorgoni, collocando il medesimo candidato al settantesimo posto quale idoneo non vincitore, successivamente conosciute (doc. n. 1); del provvedimento di approvazione delle graduatorie, ove esistente e ancorché non conosciuto; dei verbali di correzione delle prove; della valutazione del test del Sig. Antonio Gorgoni, nella parte in cui viene ritenuta errata la risposta al quesito n. 23 fornita dal candidato (doc. n. 2); del calendario delle convocazioni.

- ove occorra, del bando di concorso per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di 1660 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, pubblicato in G.U. n.26 del 1.4.2022 (doc. 3);

- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

FATTO

1.- Con bando di concorso pubblicato in G.U. n.26 del 1.4.2022, veniva indetta la procedura per “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di milleseicentosessanta unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”, all'interno dei “Concorsi Ripam Giustizia per un totale di 5.410 unità, a tempo determinato, di personale non dirigenziale area III”.

Nel bando era previsto che per l'espletamento delle prove, la Commissione RIPAM, avvalendosi di Formez PA, avrebbe svolto i compiti di cui all'art. 35, comma 5, d. lgs. 165/'01, n. 165, fatte salve le competenze della commissione esaminatrice.

Il concorso consisteva nella valutazione dei titoli e in una prova scritta; per la prova

scritta era previsto che “a ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: + 0,75 punto;

mancata risposta: 0 punti;

risposta sbagliata: - 0,375 punti”.

2.- *L'istante presentava la domanda e partecipava al predetto concorso per il profilo di tecnico di amministrazione, area terza, fascia economica F1 che prevedeva il reclutamento di n. 55 unità.*

3.- *A seguito dell'espletamento della prova scritta a risposta multipla, al deducente veniva attribuito il punteggio pari a 23.25/30.*

Complessivamente, il ricorrente otteneva il punteggio di 28,25 e, pertanto, veniva collocato al posto n. 70, quale idoneo non vincitore.

4.- *Si segnala sin d'ora che, in relazione al quesito n. 23, il punteggio del candidato veniva decurtato di 0.325 punti, poiché la Commissione ha ritenuto errata la scelta della risposta fornita dall'odierno ricorrente (**doc. n. 2**).*

In particolare, sulla domanda “Quali controlli sono finalisticamente orientati ad accertare il corretto funzionamento di un apparato dal punto di vista della legittimità dell'azione globale e della coerenza al principio di buon andamento dell'azione amministrativa consacrato nell'art. 97 Cost.?”, la p.A. ha ritenuto che la risposta corretta fosse “controlli sugli organi”; l'odierno deducente, diversamente, aveva indicato, quale risposta, “controlli ispettivi”.

5.- *Il ricorrente – ritenendo corretta la propria risposta – provvedeva anche a trasmettere istanza di annullamento in autotutela, rimasta, tuttavia, priva di riscontro (**doc. n. 4**).*

6.- *Si fa presente, infine, che alcuni candidati risultati vincitori hanno rinunciato al concorso in questione.*

Pertanto, il ricorrente, avendone evidente interesse, impugna gli atti meglio indicati in epigrafe per i seguenti motivi in

DIRITTO

In limine

Preliminarmente, onde evitare defatiganti eccezioni, si segnala che ben n. 8 candidati in posizione utile hanno rinunciato al posto; pertanto, il ricorrente – qualora fosse accolto il ricorso – sarebbe in posizione utile quale vincitore; in ogni

caso, si ribadisce il costante orientamento del Giudice amministrativo: “Va innanzitutto rigettata la eccezione di inammissibilità dato che, anche a volere ammettere la fondatezza di uno solo dei motivi di ricorso, se da un lato ciò non risulterà utile per rientrare tra i vincitori, dall’altro lato si garantirà alla ricorrente di ricoprire comunque una migliore posizione in graduatoria e dunque di poter beneficiare con una certa priorità di eventuali scorrimenti della medesima.

La giurisprudenza ha avuto infatti modo di osservare che “il candidato a un pubblico concorso, anche se non vincitore ma dichiarato solo idoneo, è legittimato a contestare la graduatoria anche per conseguire un miglioramento di posizione, in attesa di un eventuale scorrimento della stessa dal quale potrebbe conseguire un risultato vantaggioso in termini occupazionali” (cfr. T.A.R. Basilicata, sez. I, 10 settembre 2010, n.592)” (Tar Lazio, Sez. III-quater, 3 gennaio 2019, n. 27).

Ed ancora, “è principio consolidato in materia concorsuale che il singolo candidato ha interesse a contestare la graduatoria anche per conseguire un miglioramento di posizione, in attesa di un eventuale scorrimento della stessa che potrebbe coinvolgere la più favorevole collocazione conseguita” (Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 2009, n. 1616).

1.- Violazione dell’art. 97 Cost.; violazione della lex specialis del concorso; Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/90; Eccesso di potere per difetto di motivazione; Contraddittorietà; Travisamento dei fatti; Difetto di istruttoria; arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, ingiustizia manifesta ed irragionevolezza dell’azione amministrativa.

1.1.- Come accennato in narrativa, la p.A. ha ritenuto errata la risposta selezionata dal ricorrente in relazione al quesito n. 23 della prova scritta, decurtando il punteggio di 0,325 punti e non attribuendo il maggior punteggio di 0.75.

La mancata assegnazione del punteggio, nonché la decurtazione dello stesso, come si vedrà, sono illegittime.

1.1.1.- In particolare, come segnalato nel parere del Prof. Avv. Francesco Vetrò, Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Parma, che si allega al presente atto, la risposta selezionata dal ricorrente deve ritenersi corretta (**doc. n. 5**).

Rinviando più in dettaglio alla relazione acclusa e che si abbia per trascritta, la p.A. ha ritenuto corretta la risposta “controllo sugli organi” ed errata la risposta “controllo ispettivo”, nonostante quest’ultimo istituto sia proprio una species del controllo sugli organi **di cui ne riprende pienamente le caratteristiche generali**; dunque, poiché si è ritenuta corretta la risposta “controllo sugli organi”, deve altresì ritenersi ugualmente corretta la risposta “controllo ispettivo”.

1.1.2.- Inoltre, anche la disamina della normativa nonché quella dottrinale rendono evidente l’illegittimo operato della p.A. in relazione alla mancata attribuzione del punteggio in favore del ricorrente.

In particolare, vi sono delle disposizioni normative in cui sono previsti espressamente dei controlli ispettivi tesi a porre dei controlli analoghi a quello indicato nel quesito, ossia “accertare il corretto funzionamento di un apparato dal punto di vista della legittimità dell’azione globale e della coerenza al principio di buon andamento dell’azione amministrativa consacrato nell’art. 97 Cost.”.

A titolo meramente esemplificativo, si cita l’art. 2 D.P.R. 30 gennaio 1993 n. 51, “l’attività di ispezione e di vigilanza è volta a verificare la legittimità e l’efficienza dell’azione amministrativa con riferimento alla normativa generale e speciale vigente nello specifico settore di intervento”; così anche, il successivo art. 7, comma 1, prevede “gli ispettori verificano la legittimità dell’azione amministrativa e la sua efficienza”.

1.1.3.- Inoltre, anche la dottrina afferma che i controlli ispettivi siano tesi ad accertare la legittimità dell’azione globale di un apparato e la coerenza al principio del buon andamento.

In questo senso, la dottrina ritiene che i controlli ispettivi consistano in un’attività “di accertamento”, consentendo di “accertarne la rispondenza alla legittimità ed alle norme di opportunità, in vista del raggiungimento degli scopi di pubblico interesse”¹.

¹ R. Galli, *Corso di Diritto Amministrativo*, Cedam, 2000; così anche G. Berti, L. Tumiatei, voce *Controllo*, in *Enc. Diritto*, Giuffrè, 1962 “accertarne la rispondenza alla legittimità e alle norme di opportunità, in vista del raggiungimento degli scopi di pubblico interesse”.

Inoltre, è stato sostenuto che “caratteristica di controlli siffatti è quella di esplicitarsi non sugli atti, ma sulle attività globalmente riguardo, al fine di verificarne la rispondenza alle ipotesi prefissate dalla norma²”.

Sulla scorta di ciò, il Prof. Vetrò reputa “evidente che, oltre alla risposta ‘controllo sugli organi’, anche la risposta selezionata dal Candidato può ritenersi corretta, ciò anche in considerazione della evidente vaghezza e ampiezza del quesito sottoposto al candidato.

Quindi, la non univocità del quesito – come emerge anche dal tenore ampio delle finalità del controllo cui rinvia il quesito – consente di far ricomprendere nel novero delle risposte corrette anche il controllo ispettivo” (doc. n. 5).

*Appare, dunque, lampante l’illegittimità dell’azione amministrativa alla luce della costante giurisprudenza di Codesto Ecc.mo Tar secondo cui “Il Collegio ritiene, innanzi tutto, opportuno richiamare i condivisi principi giurisprudenziali per cui in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla sia imprescindibile che l’opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l’unica, tra le risposte da scegliere, oggettivamente e indubitabilmente esatta sul piano scientifico, **dovendo il quiz necessariamente condurre ad una sola risposta univoca** (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione II, 5 ottobre 2020, n. 5820).*

*Tale considerazione, peraltro, non travalica i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che se certamente compete all’amministrazione la formulazione dei quesiti, **non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve, invece, potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell’una o dell’altra possibile risposta** (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione III, 4 febbraio 2019 n. 842 e T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III, n. 7392/2018) [...] A ben vedere, dunque, la mancanza di univocità del quesito, da un lato, non ha certo posto la candidata nelle condizioni di rispondere correttamente allo stesso, mancando, come visto, una*

² S. Valentini, voce *Ispezioni* (dir. Amm.), cit.

opzione di risposta corretta, dall'altro, ha impedito all'amministrazione di tenere in considerazione la risposta (errata) fornita dalla ricorrente ai fini della valutazione delle sue competenze, capacità e preparazione.

Detto altrimenti, **mancano i caratteri necessari perché la domanda censurata possa ritenersi rispondente al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa, richiedendo il metodo dei test preselettivi con domande a risposta multipla che tali domande - destinate a ricevere risposta in tempi brevi nell'intento di favorire la speditezza della complessiva attività di selezione - siano formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta, così da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato.**

Ne discende come ogni quesito debba prevedere una sola risposta esatta e come i quesiti che prevedano più risposte esatte o nessuna risposta esatta siano illegittimi e pertanto da annullare, così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva del candidato (in tal senso, da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, n. 560/2020 e T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I, n.11049/2021).” (Tar Lazio, Sez. II, 17 maggio 2022, n. 6261).

Così anche “<<la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in un caso analogo a quello in esame, a proposito della portata del vizio in argomento ha affermato che le conclusioni del verificatore “...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, **non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...**) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.”

Secondo il Giudice d'Appello, pertanto, l'acclarata non univoca erroneità delle risposte date dalla parte ricorrente ai quesiti indicati, e soprattutto

la non univocità della risposta considerata corretta dalla commissione, non consentono di supportare l'attribuzione del punteggio zero, giustificabile solo, per l'appunto, qualora la risposta fornita sia inequivocabilmente sbagliata” (Tar Lazio, Sez. III quater, 2 marzo 2022, n. 2460).

Ed infine, “In sede di concorso pubblico, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta oggettivamente esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta **alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitalmente esatta**” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 12/05/2021, n. 3145);

- ciò posto, **“E’ illegittimo l’operato dell’Amministrazione nella parte in cui, in una prova scritta di un concorso pubblico mediante quiz a risposta multipla, ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo però errata la risposta formulata da un candidato. Infatti, non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost.”** (Cons. Stato sez. III, sentenza 5 gennaio 2021 n. 158; sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043)” (Tar Napoli, Sez. III, 12.7.2022 n. 4675).

Codesto Ecc.mo Tribunale, peraltro, può evincere *ictu oculi* l’illegittimità dell’operato della p.A.; tuttavia, qualora Codesto Collegio lo possa ritenere opportuno, si chiede la nomina di un Verificatore.

2.- Violazione della lex specialis del concorso; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, l. n. 241/90; Eccesso di potere per difetto di motivazione; Contraddittorietà; Travisamento dei fatti; arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, ingiustizia manifesta ed irragionevolezza dell'azione amministrativa; difetto di istruttoria.

2.1.- Come anticipato, la p.A. non solo non ha assegnato il maggior punteggio ma ha anche sottratto 0,325 al punteggio ottenuto dal ricorrente, ritenendo sbagliata la sua risposta.

Pertanto, in subordine, il provvedimento è illegittimo poiché – alla luce della evidente non univocità del quesito – deve ritenersi quantomeno illegittima la decurtazione di punteggio.

Infatti, il quesito, proprio per la sua intrinseca ed obiettiva genericità nonché per la mancanza di specificità, sia nella sua formulazione che nelle risposte fornite – segnalati anche nel parere allegato – deve considerarsi neutro ai fini del punteggio da attribuire al test; perlomeno, dunque, non può ritenersi legittima la decurtazione di punteggio, alla luce del quesito e della risposta fornita dal ricorrente.

Il provvedimento gravato è, dunque, evidentemente affetto da eccesso di potere nella forma dell'irragionevolezza, dell'illogicità intrinseca, della carenza di motivazione e della incoerenza, dal momento che mediante la formulazione del quesito equivoco l'amministrazione ha violato l'interesse del ricorrente, distorcendo e sviando l'obiettivo dell'arruolamento del personale maggiormente referenziato attraverso una procedura seria, imparziale e trasparente. Con ciò violando tanto l'interesse dell'amministrazione alla migliore selezione possibile quanto quello dei partecipanti alla necessaria garanzia dell'imparzialità e della correttezza della selezione.

La possibilità di dare molteplici risposte rende, quindi, la domanda assolutamente inattendibile, giacché priva di quella necessaria valenza scientifica che deve caratterizzare la prova.

Si segnala – alla luce delle numerose rinunce dei vincitori del concorso – qualora fosse annullata la decurtazione di punteggio subita, il ricorrente sarebbe in posizione utile per stipulare il contratto.

* * * * *

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE

La manifesta fondatezza del sujesto ricorso e la sussistenza in re ipsa del pregiudizio grave e irreparabile fondano i presupposti per la qui invocata misura cautelare.

Il provvedimento impedisce, innanzitutto, al ricorrente – privo di stabilità economica e di reddito – l'accesso all'attività lavorativa, privandolo dell'unica possibile fonte di guadagno, ciò dopo l'impegno profuso, con sforzi e sacrifici (anche dal punto di vista economico), teso a completare il proprio percorso professionale; inoltre, il mancato superamento del concorso incide sotto altri profili, impedendogli di assecondare le proprie aspirazioni ed inclinazioni.

* * * * *

Per questi motivi il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

chiede

che codesto Ecc.mo Tribunale adito, voglia:

*– accogliere, **previa sospensione dell'efficacia**, nel merito il sujesto ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati, meglio specificati in epigrafe e nel corpo del presente ricorso.*

Con vittoria di spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 115/'02, il valore della causa è indeterminabile e che il contributo è dovuto in forma ridotta vertendosi in materia di pubblico impiego.

Si producono i seguenti documenti:

- 1. graduatoria;*
- 2. Risultati prova scritta;*
- 3. bando di concorso;*
- 4. istanza di annullamento in autotutela;*
- 5. Parere del Prof. Francesco Vetrò*

Lecce-Roma, 17 novembre 2022

Avv. Leonardo Maruotti

Avv. Francesco G. Romano”

In conformità all'ordinanza del Tar Lazio 22 dicembre 2022, n. 17364, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha

l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, allegati al presente atto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

CON L'ULTERIORE AVVERTENZA, IN CONFORMITÀ ALL'ORDINANZA DEL TAR LAZIO 22 DICEMBRE 2022, N. 17364, CHE LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza del Tar Lazio 17364/2022, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e l'ordinanza del Tar Lazio;

AVVISANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale dell'ordinanza Tar Lazio, Sez. IV, 22 dicembre 2022, n. 17364 resa nel giudizio r.r. n. 14355/2022, estratta dal fascicolo digitale, del ricorso introduttivo e dell'elenco dei controinteressati.

In conformità a quanto stabilito dal TAR Roma, Sez. IV, con l'Ordinanza n. 22 dicembre 2022, n. 17364, si richiede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica:

- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Nell'Ordinanza collegiale richiamata in oggetto non è stato fissato il pagamento del corrispettivo per la pubblicazione. Ove il pagamento sia dovuto, si chiede comunque di procedere subito alla pubblicazione, fermo restando che il ricorrente procederà a richiesta al pagamento dell'importo

Si allegano al presente avviso:

- 1) Ordinanza Tar Lazio Sez. IV, 22 dicembre 2022, n. 17364;
- 2) Ricorso;
- 3) Elenco dei controinteressati.

Lecce-Roma, 29.12.2022

Avv. Francesco G. Romano

Avv. Leonardo Maruotti